

STATUTO

ULTIMO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIOLO ROMANO VT VIA DEL
FORNO 2

Numero REA: VT - 162630

Codice fiscale: 12366961006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 5066/3123 di Repertorio

STATUTO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA

"ULTIMO - COOPERATIVA SOCIALE "

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita, ai sensi della Legge n. 662/1996, una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale, finalizzata all'interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91, denominata:

"ULTIMO - COOPERATIVA SOCIALE "

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'ad. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2) La Società ha sede in Oriolo Romano.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è illimitata.

Art. 4) La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi, nel rispetto di quanto prescritto dal RD 12 febbraio 1911, n. 278.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

La società " "ULTIMO - COOPERATIVA SOCIALE " deve intendersi a mutualità prevalente di diritto:

- a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa collabora in generale alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Essa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del modello della mutualità senza finalità di lucro ha lo scopo, tramite la gestione in forma associativa, delle seguenti attività:

- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione civile ed industriale in edifici pubblici e privati; strade, vie di comunicazione, spiagge di ogni genere, strutture ospedaliere, sanitarie e socio-assistenziali nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, di edifici pubblici e private;
- progettazione, realizzazione, gestione in conto proprio e per conto terzi di piattaforme ed isole ecologiche pubbliche e private per la raccolta di rifiuti solidi ed urbani;
- messa in sicurezza e bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi;
- smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei materiali;
- lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.
- servizi di pulizia e sanificazione interna ed esterna di mezzi di trasporto su strada, rotaia, aerea;
- servizi di censimento/custodia ed archivio cartaceo/ottico di beni immobili, civili, industriali, storici, artistici;
- l'attività di logistica, di facchinaggio, movimentazione merci e traslochi;
- servizi di movimentazione, trasporto, assistenza e trasferimento di pazienti interni ed esterni da istituti di cura e case di riposo;
- servizi di portierato, guardiania e vigilanza non armata;
- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse quali: spazzamento meccanico, in naffiamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione strade e cassonetti, pulizie e spurgo fognature, tombini e caditoie stradali e di aree pubbliche e

private, servizi di raccolta rifiuti domestici e non, bonifiche e risanamento ambientale;

- progettazione, gestione ed erogazione di servizi globali per la manutenzione/disinfezione programmata ordinaria e straordinaria delle aree di verde pubblico o privato;

- lavori e servizi di manutenzione e riqualificazione idraulico-forestale; bonifica e miglioramento fondiario; opera di ingegneria naturalistica e forestale compresi i rimboschimenti;

- progettazione e costruzione di aree Verdi sia pubbliche che private, comprensive di opera affini;

- progettazione, costruzione, gestione di opera edili in genere, di recupero immobile civili ed industriali, restauro monumentale e artistico, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, organizzazione della direzione dei lavori, della sicurezza e dei servizi tecnici inerenti la gestione e la manutenzione degli immobili esercitata con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi oppure con la gestione diretta;

- l'attività di scavi, movimento terra, demolizioni, lavori stradali, fognature, sbancamenti per bonifiche, sgombero neve;

- trivellazione e manutenzione di pozzi idrici, acquedotti, sondaggi e campionamenti per il sottosuolo e l'ambiente, bonifica e consolidamento dei terreni e lo smaltimento di materiali/prodotti inquinanti;

- la progettazione e la realizzazione mediante appalti diretti e/o da affidare a terzi di opere edili, stradali, ferroviarie di qualsiasi genere siano esse pubbliche e/o private ed ogni altra attività connessa e dipendente;

- l'acquisto, la vendita e la permuta, sia in Italia che all'estero, di autoveicoli in genere, nuovi ed usati sia all'ingrosso che al minuto;

- il commercio sia all'ingrosso che al minuto, l'importazione e l'esportazione sia per conto proprio che di terzi di automezzi, cicli, motocicli, autocarri moventi e semoventi, carri, furgoni, barche, campers e roulotte, nonché il noleggio degli stessi e di autovetture in genere con o senza autista;

- gestione, lavorazione, manutenzione, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni e di mezzi nautici di ogni tipo; compravendita di posti barca, nonché il sub noleggio degli stessi.

- noleggio roulotte e autocaravans e motorhome; rimessaggio riparazione roulotte, campers, autocaravans

- l'esposizione e la vendita di autoveicoli usati in genere per conto terzi;

- l'officina di autoriparazioni meccaniche e motoristiche, di carrozzeria, elettrauto, elettronica, gommista, nonché l'assistenza ed il soccorso stradale;

- l'acquisto e la vendita di pezzi di ricambio, accessori e articoli vari, anche di abbigliamento, connessi e affini, lubrificanti e carburanti, pneumatici ;

- la demolizione e la vendita dei residui degli autoveicoli;

- la gestione di autorimesse e di parcheggi sia pubblici che privati sia per proprio conto che per conto di terzi.

- lo svolgimento di attività di revisione periodica dei veicoli a motori e rimorchi, volontaria e obbligatoria ai sensi della vigente normativa in tema di revisione;

- produzione e vendita, attraverso laboratorio artigianale, di pizza, prodotti di rosticceria, alimenti e pasti caldi o freddi, la somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande, nelle diverse forme di bar, tavola calda, pizzeria, trattoria, bottiglieria, ristorante, rosticceria, paninoteca, attività di catering e stabilimenti balneari;

- il commercio in ogni forma di pellets;
- l'assunzione e la concessione di rappresentanze dei prodotti di cui sopra;
- lo svolgimento di pratiche automobilistiche, nautiche e di trasporti di qualsiasi genere nonché per l'ottenimento di licenze per il trasporto merci, prestare la relativa consulenza e assistenza ad ogni pratica inerente a permessi anche a condurre i predetti mezzi, con esclusione comunque di qualsiasi attività professionale che richieda l'iscrizione in Albi Professionali. Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

ART. 7 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Possono essere ammessi soci cooperatori che prestino la propria attività gratuitamente, iscritti in una apposita sezione del libro soci cui può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. L'opera dei soci cooperatori volontari può essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Il numero dei soci cooperatori volontari non può superare la metà del

numero complessivo dei soci.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone che svolgono al suo interno attività tecnica o amministrativa.

Non possono essere soci:

- coloro che abbiano riportato condanne penali per reati contro la proprietà e le persone;

- coloro che siano stati interdetti, anche temporaneamente, dai Pubblici Uffici;

- coloro che si trovino per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; ovvero, in caso di ente e/o persona giuridica la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e la Partita IVA, lo statuto e l'elenco delle cariche.

- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 10) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata

dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze dalle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tipo verso la cooperativa;
- d) che nel compimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato dimostri oggettiva inettitudine allo svolgimento delle sue mansioni, semprechè la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sua ammissione. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo alla eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 16) I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e in ogni modo in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o in paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ad annotato nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci

abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il componente l'Organo di controllo, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed il componente l'organo di controllo, se nominato, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti Societari.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente.

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed al componente l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di posta elettronica.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ad un compenso determinato dall'assemblea. In presenza di Amministratori rivestiti di particolari incarichi, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 27) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 28) La rappresentanza della Società Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

La rappresentanza della Società Cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29) Nei casi previsti dalla legge, e anche qualora l'assemblea lo reputi opportuno, la cooperativa nomina un organo di controllo monocratico, cui sono affidati sia il controllo di legalità gestionale, sia la revisione legale. Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30) Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 1.000,00 non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione, con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità e/o donazione che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 31) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 32) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla Società Cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la Società Cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art. 33) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori ed il componente l'organo di controllo, se nominato, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art. 34) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 cod.civ., ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal

Presidente del Tribunale competente con riferimento alla sede legale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

Firmato: Federica Vilella Rodio;

Barbara Franceschini (L.S.)